

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PATTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(RM) CHERTI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del 29/05/2020

FATTO

Alla luce del ricorso e dell'atto di reclamo, parte ricorrente afferma di essere cointestataria di un B.F.P. serie Q/P, sottoscritto in data 15.12.1986, e di averlo riscosso in data 21.01.2017, ottenendo dall'intermediario la somma di € 12.800,00. Dichiara che tale importo sia nettamente inferiore a quello risultante dalle condizioni riportate sul titolo. Precisa di aver già ottenuto una decisione favorevole dall'ABF con riferimento a due altri B.F.P. appartenenti alla medesima serie Q/P. Chiede, quindi, che le sia corrisposta la differenza tra quanto liquidato dall'intermediario e quanto dovuto in base alle condizioni contrattuali.

Resiste l'intermediario rammentando che la disciplina dei B.F.P., in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative. Osserva che, con riguardo al B.F.P. dedotto in giudizio, la serie di emissione è la Q, istituita con apposito decreto ministeriale del 13.06.1986. Dichiara che il buono è stato sottoscritto su un modulo cartaceo appartenente alla precedente serie P, sul quale è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente. Asserisce che pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. istitutivo della serie Q ha assolto pienamente alla funzione di conoscibilità e trasparenza delle relative condizioni, sicché non può dirsi



sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati del diritto al rimborso. Sulla base delle considerazioni in fatto e in diritto sopra riportate, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso.

La ricorrente replica producendo la decisione favorevole già ottenuta dall'ABF con riferimento ad analoga fattispecie, ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Parte ricorrente deduce in giudizio di essere cointestataria di un B.F.P., emesso in data 15.12.1986. Al riguardo il Collegio osserva che l'emissione del B.F.P. risale al tempo in cui veniva collocata la serie Q. Tanto rilevato, si osserva che sul titolo oggetto di giudizio risulta apposto sul fronte un timbro leggibile indicante "SERIE Q/P", mentre sul retro un doppio timbro leggibile indicante i tassi di rendimento applicabili fino al 20° anno, relativi rispettivamente alla serie P/O e alla serie Q/P. Inoltre, con riferimento al periodo successivo al 20° anno, sul retro del titolo è stampigliata la seguente dicitura: "più lire 710.960 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione."

In merito alle questioni sottoposte all'attenzione del Collegio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza civile e di questo Arbitro, "il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell'ambito di detto accordo, l'intermediario propone al cliente e quest'ultimo accetta di porre in essere un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall'ufficio emittente" (cfr.. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, ex multis, Coll. di Roma, dec. n. 21224/18). Tuttavia, è stato precisato che i Buoni Postali Fruttiferi debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809/2005), di talché "la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente" (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).

A ciò consegue che le condizioni contrattuali riportate sul titolo possono essere modificate con provvedimento normativo successivo alla emissione titolo e, d'altra parte, che deve escludersi che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note all'atto della sottoscrizione (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 21185/18).

Avendo riguardo alle contestazioni mosse da parte ricorrente, si ritiene che, qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, "si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso" (cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n.15200/18). Per contro, tale affidamento viene meno allorquando il titolo sia stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti, che modificano e superano quelli originari (cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 10738/18).

Tuttavia, il Collegio ritiene, per suo costante orientamento, che i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando "l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte



relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno" (ex multis, cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 19053/18). Tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142 del 03.04.2020, chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie "Q/P", emessi utilizzando il modello della serie "P" e sui quali è stato apposto un timbro recante l'indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno. In tale occasione il Collegio, evidenziando la continuità fra la recente pronuncia delle SS. UU. di Cassazione n. 3963/2019 rispetto alla precedente Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ha pronunciato il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Inoltre, con riguardo alla presenza, sul retro del titolo, di un doppio timbro riportante diversi tassi di interesse, il Collegio rileva che ciò non impedisce la riconducibilità del titolo alla serie più recente, accogliendo il ricorso limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno (cfr. Coll. di Roma dec. n. 25364 del 30.11.2018).

Pertanto, mancando nel caso di specie una valida modifica dei rendimenti relativi al periodo successivo al 20° anno dall'emissione, il Collegio ritiene validi quelli riportati a stampa sul titolo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno

dall'emissione dedotto quanto già rimborsato in relazione al medesimo periodo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da PIETRO SIRENA